

CIRCOLARE N. 23/2018

Besana Brianza, 13 Novembre 2018

LE NOVITA' DEL DECRETO COLLEGATO ALLA FINANZIARIA 2018 Detrazione IVA sulle fatture di acquisto

A poco più da un anno dalle modifiche introdotte con la c.d. Manovra Correttiva 2017 (si vedano le circolari dell'ufficio n. 10/2017, 19/2017, 21/2017, 2/2018 e 6/2018), con il D.L. n. 119/2018, c.d. "Collegato alla Finanziaria 2019" è stato rivisto il termine entro cui risulta possibile detrarre l'IVA sulle fatture di acquisto ricevute. Questa volta però il **Legislatore è intervenuto "migliorando" la norma in favore del contribuente** e rendendo meno restrittivi (anche se non di molto) i termini di cui sopra.

Infatti **fino al 24 ottobre** scorso il contribuente che riceveva dal proprio fornitore, appena pochi giorni dopo la fine del mese, una fattura datata il mese precedente, poteva portarsi in detrazione l'IVA indicata in fattura solo a partire dal mese di ricevimento (e ovviamente annotazione) della fattura (es. fattura datata 28.9.2018, ricevuta e annotata sui registri il 2.10.2018 IVA detraibile nella liquidazione IVA relativa al mese di ottobre 2018 con scadenza 16.11.2018)

A decorrere **invece dal 24.10.2018** (data di entrata in vigore del Collegato alla Finanziaria 2019 citato) il contribuente ha la **possibilità di detrarre entro il termine della liquidazione periodica (il giorno 16 di ciascun mese) l'IVA a credito relativa alle fatture ricevute e ai documenti di acquisto annotati entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fatta eccezione per le fatture ricevute e i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente.**

In buona sostanza le nuove disposizioni consentono ora all'acquirente/committente di **scomputare l'IVA nella liquidazione del periodo in cui l'operazione si considera effettuata, fermo restando il fatto che la fattura sia "ricevuta" entro lo stesso termine di liquidazione periodica.**

E' quindi determinante **individuare il momento di effettuazione dell'operazione** (in cui l'IVA diviene esigibile per l'Erario e detraibile per l'acquirente/committente), **di annotazione e ricezione del documento.**

Le modifiche apportate sono in vigore dal 24.10.2018, per cui **possono essere applicate già dalla liquidazione IVA relativa al mese di ottobre 2018, in scadenza il prossimo 16.11.2018.**

Tuttavia non possono essere applicate per le operazioni effettuate nell'anno precedente, ossia alle operazioni effettuate in un anno le cui fatture sono ricevute nell'anno successivo: in particolare **per il mese di dicembre sarà possibile detrarre l'IVA (diventa esigibile nel mese stesso) nella liquidazione IVA con scadenza il 16 gennaio dell'anno successivo solo se la fattura è stata ricevuta (con mezzi tracciabili) e annotata entro il 31 dicembre dell'anno di esigibilità dell'IVA/effettuazione dell'operazione** (si veda l'esempio n. 4):

Proponiamo alcuni esempi per chiarire i concetti esposti (ovviamente resta ferma la possibilità di esercitare il diritto alla detrazione al più tardi entro i termini della dichiarazione IVA annuale di riferimento):

ESEMPIO 1

Acquisto e consegna bene avvenuti nel mese di ottobre 2018

Fattura datata 31.10.2018 pervenuta all'acquirente il 2.11.2018

> Annotazione/registrazione del documento entro il 15.11.2018 – l'acquirente può decidere di:

- detrarre l'IVA nella liquidazione IVA del mese di ottobre 2018

- detrarre l'IVA nella liquidazione IVA del mese di novembre 2018

> Annotazione/registrazione del documento il 19.11.2018 – l'acquirente detrae l'IVA nella liquidazione IVA del mese di novembre 2018

ESEMPIO 2

Acquisto e consegna bene avvenuti nel mese di ottobre 2018

Fattura pervenuta all'acquirente il 19.11.2018

> Annotazione/registrazione del documento il 30.11.2018 – l'acquirente detrae l'IVA nella liquidazione IVA del mese di novembre 2018

ESEMPIO 3

Acquisto e consegna bene avvenuti nel mese di dicembre 2018

Fattura pervenuta all'acquirente il 28.12.2018

> Annotazione/registrazione del documento il 31.12.2018 – l'acquirente detrae l'IVA nella liquidazione IVA del mese di dicembre 2018

> Annotazione/registrazione del documento il 17.1.2019 (in apposito sezionale) – l'acquirente detrae l'IVA nella dichiarazione annuale IVA relativa al 2018

ESEMPIO 4

Acquisto e consegna bene avvenuti nel mese di dicembre 2018

Fattura pervenuta all'acquirente il 9.1.2019

> Annotazione/registrazione del documento il 14.1.19 – l'acquirente detrae l'IVA nella liquidazione IVA del mese di gennaio 2019

Merita evidenziare che il Decreto Legge sopra citato, **anche se già in vigore**, deve ancora seguire tutto l'iter parlamentare ed è possibile che in sede di conversione in Legge possano essere apportate ulteriori modifiche (si auspica in meglio).

Seguiranno comunque altre informative che illustreranno le principali novità introdotte dal citato Collegato. Sarà ad ogni modo nostra cura soffermarci, con approfondimenti dedicati, sulle modifiche che impattano in particolare **sulla fatturazione elettronica in vigore dal prossimo 1° gennaio 2019**, argomento molto caldo e sentito, la cui normativa tuttavia è ancora in corso di evoluzione.

L'ufficio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

ELBE SRL

